

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1789)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZAGARI)

di concerto col **Ministro della Sanità**

(COLOMBO VITTORINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 AGOSTO 1974

Modifica della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 59 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, ha limitato l'efficacia della legge stessa al 31 dicembre 1971 sul presupposto che, entro tale data, sarebbero state emanate le nuove norme sulla riforma sanitaria.

Al fine di evitare che il delicato ed indispensabile servizio sanitario negli istituti di prevenzione e di pena fosse restato del tutto privo di regolamentazione qualora, entro la suddetta data, non avesse avuto concreta attuazione la riforma sanitaria nazionale, ancora in fase di elaborazione, si provvede a predisporre un disegno di legge con il quale si prorogava l'efficacia della legge 9 ottobre

1970, n. 740, fino all'entrata in vigore dell'ordinamento relativo al servizio sanitario degli istituti di prevenzione e di pena nell'ambito della legge sulla riforma sanitaria.

Tale provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri in data 7 dicembre 1971 e presentato alla Camera dei deputati il 18 gennaio 1972 (disegno di legge n. 3958), non ha potuto avere corso a causa dell'anticipato scioglimento del Parlamento.

Si ripropone, pertanto, lo stesso disegno di legge perchè esso venga esaminato ed approvato con carattere di urgenza essendo, allo stato, il servizio sanitario negli istituti di prevenzione e di pena del tutto carente di regolamentazione giuridica.

Con l'occasione si rappresenta l'estrema urgente necessità di apportare alcune modifiche al secondo e terzo comma dell'artico-

lo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, ed alla tabella B allegata alla citata legge, per quanto concerne l'ammontare dei compensi mensili spettanti ai medici in servizio negli istituti di Asinara, Gorgona, Pianosa e Capraia (quadro 1) ed in quelli di Is Arenas, Isili e Mamone (quadro 2) essendosi detti compensi rivelati oltremodo esigui e tali da non consentire a questa Amministrazione di potere assicurare con carattere permanente il relativo servizio di assistenza sanitaria.

Invero, l'impossibilità di reperire professionisti disposti a relegare se stessi e le loro famiglie nelle sedi suddette, con una retribuzione alquanto irrisoria e senza la possibilità di svolgere *in loco* la libera professione, ha costretto questa Amministrazione a ricorrere a mille espedienti pur di assicurare, in qualche modo, il servizio di assistenza sanitaria ai detenuti ed al personale civile e militare in servizio in tali sedi, nelle quali, è da rilevare, non esiste altro medico all'infuori di quello penitenziario.

È da notare al riguardo che i concorsi banditi per ben due volte da questo Ministero per coprire i posti vacanti nelle predette isole sono andati, entrambe le volte, deserti per mancanza di aspiranti i quali, evidentemente, per i motivi sopra indicati non trovano incentivo alcuno a prestare la propria attività professionale in tali sedi particolarmente disagiate.

Ove alle considerazioni su esposte si aggiunga che, dal novembre 1971 a data corrente, per assicurare in qualche modo il servizio sanitario negli istituti di Pianosa e Capraia questo Ministero ha dovuto richiedere l'intervento del Ministero della difesa al fine di ottenere il comando nelle isole di che trattasi di ufficiali medici e che il predetto Dicastero ha fatto conoscere, a più riprese, di non essere in grado di ulteriormente assicurare la permanenza in tali sedi del personale

medico militare, risulta del tutto evidente l'impossibilità di questa Amministrazione di poter provvedere con i propri mezzi a far fronte alle esigenze del delicato servizio sanitario.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si provvede a prorogare l'efficacia della legge 9 ottobre 1970, n. 740, fino all'entrata in vigore dell'ordinamento relativo al servizio sanitario degli istituti di prevenzione e di pena nell'ambito della legge sulla riforma sanitaria.

Con l'articolo 2 si provvede ad aumentare a lire 500.000 il compenso lordo mensile per i medici in servizio nelle isole di Asinara, Gorgona, Pianosa e Capraia ed a lire 350.000 per quelli in servizio nelle case di lavoro all'aperto di Is Arenas, Isili e Mamone.

Con l'articolo 3 tali compensi sono rispettivamente ridotti a lire 250.000 e a lire 175.000 qualora i medici incaricati siano anche titolari di condotta medica.

Con l'articolo 4 si provvede alla modifica dei quadri 1 e 2 della tabella B allegata alla legge suddetta.

Il proposto aumento della retribuzione alle poche unità di medici previsti per i suddetti istituti è contenuto in limiti più che modesti giacchè il maggior conseguente onere finanziario, di appena lire 31.090.935 annue, trova ampia capienza nello stanziamento di cui al capitolo 1140 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero. A ciò provvede l'articolo 5 del presente disegno di legge.

Con l'articolo 6 si determinano le date di decorrenza di efficacia della legge: dal 1° gennaio 1972 per quanto concerne la riviviscenza della legge n. 740 del 1970; dalla data di entrata in vigore della legge per quanto si riferisce agli aumenti retributivi a favore dei medici in servizio nelle sedi particolarmente disagiate.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 59 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

« La presente legge ha efficacia fino all'entrata in vigore dell'ordinamento relativo al servizio sanitario degli istituti di prevenzione e di pena nell'ambito della legge sulla riforma sanitaria ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

« Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella *B* — quadri 1 e 2 — allegata alla presente legge, spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di lire 500.000 e di lire 350.000. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate in detta tabella — quadri 3, 4 e 5 — spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di lire 109.000, 89.000 e 74.000 ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

« I compensi per i medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella *B* — quadri 1 e 2 — sono ridotti rispettivamente a lire 250.000 e 175.000 qualora essi siano anche titolari di condotta medica ».

Art. 4.

I quadri 1 e 2 della tabella *B* allegata alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, sono modificati come segue:

« *Quadro 1*

Compenso mensile lordo . . L. 500.000

Asinara	C.L.A.
Gorgona	C.L.A.
Pianosa	Stab. penit.
Capraia	C.L.A. »

« *Quadro 2*

Compenso mensile lordo . . L. 350.000

Is Arenas	C.L.A.
Isili	C.L.A.
Mamone	C.L.A. »

Art. 5.

All'onere annuo di lire 31.100.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti del capitolo n. 1140 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1974 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 6.

La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1972; le altre disposizioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.